

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Premessa

L'articolo 12 del D.L. n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023, ha istituito – a far data **dal 1° settembre 2023** - il Supporto per la formazione e il lavoro (**SFL**).

Si tratta, in particolare, di una misura finalizzata a favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di:

- ✓ formazione e accompagnamento al lavoro;
- ✓ qualificazione e riqualificazione professionale;
- ✓ politiche attive del lavoro, comunque denominate;
- ✓ progetti utili alla collettività;
- ✓ servizio civile universale.

Destinatari e requisiti d'accesso

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro è rivolto ai singoli componenti di nuclei familiari di età compresa **tra i 18 e i 59 anni** in possesso di determinati requisiti di cittadinanza, soggiorno, residenza ed economici, al cui interno non siano presenti minori, ultrasessantenni, persone con disabilità, oppure in condizioni di svantaggio presi in carico dai servizi sociosanitari.

Requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza

Il richiedente deve essere:

- ➔ cittadino italiano o di un altro Paese dell'Unione europea;
- ➔ familiare di un cittadino italiano o dell'Unione europea e titolare del diritto di soggiorno, anche permanente;
- ➔ cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- ➔ titolare dello status di protezione internazionale o apolide in possesso di analogo permesso.

Inoltre, al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere **residente in Italia da almeno cinque anni**, di cui gli ultimi due in modo continuativo.



NOTA BENE - Il requisito della residenza deve persistere per tutta la durata di fruizione del beneficio.

Requisiti economici

È necessario possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti economici:

- **ISEE non superiore a 6.000 euro annui**;
- valore del reddito familiare inferiore **a una soglia di 6.000 euro annui**, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini ISEE;
- patrimonio **immobiliare** in Italia e all'estero (come definito ai fini ISEE) non superiore a 30.000 euro, diverso dalla casa di abitazione di valore IMU non superiore a 150.000 euro;
- patrimonio **mobiliare** (come definito ai fini ISEE: depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle fra
✓
✓
✓ 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenni a partire dal terzo).

Questi massimali sono incrementati di:

- ✓ 5.000 euro per ogni componente con disabilità;
- ✓ 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;

- non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di:
 - ✓ autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale per le persone con disabilità;
 - ✓ navi o imbarcazioni da diporto, nonché aeromobili di qualsiasi genere.

Ulteriori requisiti

- non essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;

- non essere disoccupato, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
- la misura è compatibile con l'attività lavorativa, dipendente o autonoma, purché il reddito percepito non superi le soglie per accedere alla misura; pertanto devono essere comunicati eventuali rapporti di lavoro già avviati all'atto della domanda e non rilevati dall'ISEE per l'intera annualità, nonché ogni altra variazione occupazionale che intervenga in corso di erogazione della prestazione;
- assolvere il diritto-dovere all'istruzione e formazione, ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o la relativa esenzione.

Modalità di richiesta

Per usufruire della misura, occorre:

1. presentare domanda all'INPS in via telematica;
2. iscriversi al **Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL)**, ossia la piattaforma informatica realizzata per:
 - ✓ agevolare la ricerca del lavoro;
 - ✓ individuare le attività formative più utili alla qualificazione/riqualificazione dei beneficiari.
3. **sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (PAD)** all'esito positivo dell'istruttoria della domanda;
4. **sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato;**
5. **frequentare un corso o altra iniziativa di attivazione lavorativa**

Nella domanda il richiedente deve:

- rilasciare la **dichiarazione di immediata disponibilità** allo svolgimento di un'attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (**DID**);
- **dimostrare l'iscrizione** ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione (nel caso di soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni che non abbiano adempiuto all'obbligo scolastico).
- **autorizzare la trasmissione dei dati** relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

La domanda può essere presentata online all'INPS:

- direttamente dal sito istituzionale, accedendo tramite SPID (almeno di Livello 2), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell'apposita sezione dedicata al SFL;
- tramite gli Istituti di Patronato;
- presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) **a partire dal 1° gennaio 2024.**

Importo

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro prevede, come indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, un **beneficio economico di 350 euro al mese**. L'importo viene erogato per tutta la durata del corso o di altra misura di attivazione lavorativa, entro un limite massimo di 12 mesi, tramite bonifico mensile da parte dell'INPS.



ATTENZIONE! Il beneficio è condizionato, pena decadenza, all'effettiva partecipazione alle attività formative o altre iniziative di attivazione lavorativa.